

ISSN 2724-590X

THE INVESTORS.

CLUB

4 G I U G N O 2 0 2 1



CROWDFUNDING:
investire
nell'innovazione

**BANDE DI
BOLLINGER**
e trading

**IL SALOTTO DI
INVESTIRE.CLUB**
market movers
& timing

**ORO e
INFLAZIONE**





CONTENUTI

3	Lettera del Presidente
4	Autori
5	Oro e inflazione
16	Crowdfunding: investire nell'innovazione
34	Bande di Bollinger e trading
41	Il salotto di Investire.Club: market movers & timing
49	L'avvocato risponde

L'AVVOCATO RISPONDE



Prosegue in questo numero la nostra collaborazione con l'**AVV. ALFONSO LECCESE**, esperto di diritto bancario e finanziario, che da oltre dieci anni si occupa attivamente di contenzioso bancario e finanziario. È abilitato al patrocinio avanti alla Suprema Corte di Cassazione ed è autore di diversi articoli in materia bancaria e finanziaria pubblicati su Altalex.com, portale di informazione giuridica tra i più noti e seguiti in Italia.

Avvocato, ci può parlare del caso conosciuto come la "Truffa dei Diamanti"?

È una vicenda che ha riguardato migliaia di risparmiatori, i quali negli anni passati sono stati convinti dalle proprie banche ad investire nell'acquisto di diamanti dietro la rassicurazione che si trattasse di un bene rifugio redditizio, destinato a crescere di valore con il tempo. Purtroppo hanno poi scoperto a loro spese che le cose non stavano esattamente così.

È notizia recente che la Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per 105 persone e 5 società, tra cui Banco BPM, Unicredit, Monte

dei Paschi di Siena e Banca Aletti, per la presunta maxi truffa sull'acquisto di diamanti a prezzi gonfiati, con profitti illeciti per quasi 500 milioni di euro ai danni di migliaia di investitori. Tra questi, come emerso, ci sono anche clienti vip come Vasco Rossi, la conduttrice Federica Panicucci e l'ex showgirl Simona Tagli, mentre è stata stralciata la posizione di Intesa Sanpaolo e di Diamond Private Investments S.P.A. in vista del patteggiamento già concordato.

Ci spiega più nel dettaglio che cosa è successo?

Secondo la Procura di Milano, si è trattato di una truffa organizzata da due società specializzate nella vendita delle pietre preziose - la Intermarket Diamond Business (Idb) e la Diamond Private Investments (Dpi) - con la

collaborazione attiva delle banche già menzionate. In sostanza i diamanti venivano venduti ai clienti ad un prezzo nettamente superiore al loro reale valore (in alcuni casi fino a 5 volte superiore) con la promessa di ottenere

alte rendite. Il crollo dei mercati finanziari a seguito del crack Lehman Brothers e lo scoppio della bolla dei mutui subprime avevano spaventato i risparmiatori spingendoli - su

suggerimento delle banche - a considerare investimenti alternativi, come quelli in pietre preziose, percependoli come più sicuri.

Ci spiega meglio il ruolo delle banche coinvolte?

Gli inquirenti sostengono, dall'esame dell'enorme mole di documenti e testimonianze raccolti, che le banche abbiano avuto un ruolo attivo nella vendita dei diamanti in quanto, facendo leva sul rapporto di fiducia consolidata con i clienti, proponevano attivamente l'investimento in diamanti in cambio di commissioni generose da parte delle società venditrici coinvolte (anche nell'ordine del 20% del prezzo di vendita).

In sostanza è emerso in molti casi questo scenario tipico: il funzionario della banca consigliava al cliente/risparmiatore, al fine di diversificare gli investimenti di famiglia, di considerare il mercato dei diamanti in quanto lo stesso, a suo dire, sarebbe stato più sicuro di altri investimenti ma, soprattutto, molto remunerativo nel tempo ed esentasse, come dimostrato dal materiale illustrativo esibito durante il colloquio. In particolare, l'acquisto dei diamanti veniva presentato come un **investimento sicuro** in un **bene rifugio**, in grado di conservare e accrescere il suo valore nel tempo, di agevole liquidabilità e alienabilità, capace di garantire rendimenti compresi fra il 2% e il 5%, sempre superiore all'inflazione, ai titoli di Stato e all'oro. Nella realtà si è appurato che i diamanti erano venduti ad un prezzo gonfiato, molto superiore alle quotazioni di mercato, che i grafici ripresi da Il Sole 24 Ore mostrati al momento

dell'acquisto non rappresentavano l'effettivo andamento del mercato, bensì i prezzi di vendita delle due società specializzate sopra menzionate, e che l'investimento non era prontamente liquidabile come promesso, perché per non registrare perdite sarebbe stato necessario trovare un compratore disposto ad acquistare i diamanti ad un prezzo nettamente fuori mercato.

Nell'ottobre 2017, l'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato (AGCM) - proprio mettendo in luce tali "particolari" dinamiche di vendita - aveva sanzionato le due società venditrici e le banche coinvolte per pratiche commerciali scorrette, appurando che gli investitori erano stati ingannati con una serie di comportamenti scorretti di cui si è detto.

Tale decisione veniva successivamente confermata dal TAR del Lazio data la "*prospettazione omissiva e ingannevole*" relativamente al valore dei diamanti, delle quotazioni crescenti del mercato, la facile liquidità e rivendibilità nonché la qualifica di leader ai consumatori. Il TAR confermava inoltre il ruolo attivo dei funzionari nella vendita dei diamanti, per aver rafforzato presso il cliente l'idea che "*la banca fosse il suo interlocutore*" partecipando attivamente all'attività promozionale e quindi al convincimento dei clienti, nonché alle operazioni conseguenti di vendita.

Quali sono gli strumenti di tutela per i risparmiatori coinvolti?

La società venditrice Idb è fallita e la proposta formulata dalla curatela fallimentare è stata di rimborsare il 15% di quanto investito; soluzione che non può essere considerata soddisfacente per gli investitori.

La forma migliore di tutela è quindi di agire contro le banche che hanno intermediato la vendita dei diamanti stessi, qualora si possa dimostrare il loro ruolo attivo nella conclusione dell'operazione.

Ci sono già state diverse decisioni favorevoli

ai risparmiatori, tra cui ricordo l'ordinanza dell'8 febbraio 2021 del Tribunale di Venezia, l'ordinanza 23 maggio 2019 del Tribunale di Verona, l'ordinanza 19 novembre 2019 del Tribunale di Modena, la sentenza n. 1674 del 22 maggio 2019 del Tribunale di Lucca.

In questi casi la banca è stata condannata a pagare al risparmiatore, a titolo di risarcimento danni, una somma corrispondente alla differenza tra il valore effettivo del diamante e quanto speso per l'acquisto.

Quali sono le motivazioni di responsabilità della banca nelle decisioni citate?

In sostanza è stato ritenuto che nei casi all'esame la banca, agevolata dal rapporto di fiducia già esistente, avesse svolto un ruolo attivo nell'orientare il cliente nella scelta di investire in diamanti. Inoltre, la banca è risultata inadempiente al proprio obbligo di fornire al cliente un'informazione corretta e completa in merito all'investimento proposto, specie con riferimento al valore effettivo delle pie-

tre preziose acquistate e ai prospettati futuri rendimenti. È stata quindi ritenuta sussistere una sua responsabilità contrattuale, con conseguente applicabilità dell'art. 1218 c.c. che prevede l'obbligo di risarcimento del danno, sul presupposto che l'attività di vendita dei diamanti può farsi rientrare nelle attività connesse a quella bancaria, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.M. 6.07.94.

Se hai domande o vuoi esporre il tuo caso, scrivi a: avvocatorisponde@investire.club